



REPUBBLICA ITALIANA

sent.127/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai magistrati

Antonio Marco Canu

Presidente relatore

Gabriele Vinciguerra

Giudice

Barbara Pezzilli

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. **30729** del registro di

segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

Massimo Gerevini, nato a Pieve d'Olmi (CR) il 9.4.1958, C. F.

GRVMSM58D09G647N, residente a Sospiro (CR) in Piazza Libertà 37,

assistito e difeso dall'avv. Luca Curatti del Foro di Cremona, pec:

avvlucacuratti@cnfpec.it, elettivamente domiciliato presso il suo studio

in Cremona, via Sigismondo Trecchi n. 25.

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025, con l'assistenza

del segretario Antonio Dell'Unto, il Pubblico ministero Fabio D'Aula e

l'avvocato Federica Rocca, per delega dell'avvocato Curatti, con il

consenso dei quali è stata data per letta la relazione di causa.

FATTO

Il Procuratore regionale ha citato in giudizio Massimo Gerevini per

responsabilità amministrativa nei confronti del Comune di Sospiro. Ne

chiede la condanna al risarcimento di un danno complessivo di euro

	36.165,20 (€ 4.038,40 per danno patrimoniale diretto ed euro 32.126,80 per danno all'immagine).	
	L'attore espone che il convenuto, all'epoca dei fatti, ricopriva la carica di Comandante della Polizia locale.	
	Tra la fine dell'anno 2013 e l'inizio del 2014, il Sindaco del Comune di Sospiro, Paolo Abruzzi, disponeva una verifica contabile e di cassa, presso il Servizio di Polizia Locale, finalizzata all'asestamento di bilancio.	
	La verifica, in assenza del Comandante Gerevini, veniva condotta dall'agente Barbara Fantigrossi e portava all'emersione di alcune anomalie, che in buona parte confermate a esito di ulteriori verifiche, determinavano la presentazione un esposto presso la Procura della Repubblica di Cremona da parte della suddetta agente.	
	Veniva investito della questione anche il revisore dei conti dell'Ente, dott. Maurizio Pellizzer, il quale, con relazione resa all'Ente in data 25 gennaio 2014, segnalava di avere riscontrato significative anomalie nella gestione delle somme riscosse per violazioni del Codice della Strada.	
	Seguiva un'ulteriore relazione nella quale il predetto, in data 29 gennaio 2014, quantificava un ammanco di circa € 17.242,80 relativo agli anni 2012 e 2013.	
	Nel frattempo, in data 27 gennaio 2014, il Sindaco sporgeva formale denuncia-querela in relazione ai fatti accertati (denuncia che integrava il 30 gennaio 2014 ed il successivo 11 aprile 2014).	
	Il responsabile degli ammanchi era individuato nel Comandante della	

Polizia Locale, Massimo Gerevini, nei cui confronti l'ente dava corso alla procedura disciplinare, sospendendolo dal servizio.

Ne scaturiva un procedimento penale innanzi al Tribunale di Cremona, in cui a Gerevini veniva contestata la commissione dei reati ex artt. 81 cpv., 314, 476 e 491 bis c.p. *“perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, nella sua qualità di Comandante della Polizia Locale del Comune di Sospiro, avendo per ragioni del suo ufficio il possesso di denaro, s'impossessava [...] della somma di euro 27.719,50, relativa ai proventi contravvenzionali ed a quelle derivanti dall'occupazione del suolo pubblico da parte dei commercianti [...]”, relativamente alle annualità dal 2001 al 2013.*

Al termine del dibattimento - nel quale il Comune di Sospiro si costituiva parte civile - il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, con sentenza n. 70/2019 pronunciata il 22/01/2019 e depositata il 27/02/2019:

➤ dichiarava Gerevini Massimo *“colpevole di reati a lui ascritti, di cui agli artt. 81 cpv. e 314 c.p. limitatamente all'anno 2012, e, riuniti dal vincolo della continuazione”* e lo condannava *“alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali”*;

➤ assolveva il predetto dalle imputazioni *“di cui all'art. 314 c.p., commesse in data anteriore all'anno 2012 e nell'anno 2013, nonché dalle imputazioni di cui agli artt. 476 e 491 bis c.p. perché il fatto non sussiste”*;

➤ dichiarava *“l'interdizione perpetua di Gerevini Massimo dai pubblici uffici”*;

lo condannava:

	- a <i>“rifondere al Comune di Sospiro il danno patito da liquidare in separata sede”</i> ;	
	- al pagamento, in favore del Comune, di una provvisionale, liquidata in € 12.025,00 (pari all’ammontare dell’appropriazione imputabile al Gerevini per l’anno 2012), oltre interessi ed alla rifusione, in favore della stessa parte civile, delle spese di costituzione per euro 3.141,36, oltre Iva e c.p.a.	
	La declaratoria di responsabilità penale di Gerevini e le connesse statuizioni civili erano interamente confermate dalla Corte d’Appello di Brescia, adita in via di gravame dall’imputato, con sentenza n. 401/2021 in data 16 febbraio/4 marzo 2021.	
	Il ricorso per Cassazione di Gerevini – con sentenza n. 29814/2022 – veniva, invece, dichiarato inammissibile, con conseguente definitività delle precedenti statuizioni, con rifusione delle spese di rappresentanza ed assistenza di parte civile dei vari gradi di giudizio, liquidate in favore del Comune di Sospiro come da dispositivi.	
	Il Comune aveva nel frattempo disposto nei confronti del signor Gerevini <i>“la irrogazione della sanzione del licenziamento senza preavviso”</i> con atto del 7.12.2019.	
	Divenuta irrevocabile la condanna di Gerevini, il Comune dava avvio alle procedure esecutive, dapprima con l’atto di precetto per l’importo di € 24.693,15, oltre interessi legali dal 20 ottobre 2022 all’effettivo saldo e, successivamente, con espropriazione mobiliare presso terzi, incassando dal terzo pignorato, Banco BPM, la somma di € 22.426,45.	
	Il Procuratore regionale ha contestato a Gerevini un danno erariale nei	

	confronti del Comune di Sospiro, relativamente al danno patrimoniale	
	derivante dalle condotte appropriative non oggetto di statuizione	
	penale e un danno di immagine connesso alla vicenda nel suo	
	complesso.	
	Le deduzioni presentate dal presunto responsabile non sono state	
	ritenute idonee a evitare la citazione in giudizio.	
	Per quanto riguarda il danno patrimoniale, il Procuratore regionale ha	
	evidenziato che nel processo penale, relativamente all'unico anno per	
	cui è stata emessa condanna, il 2012, il giudice penale ha rilevato che, a	
	fronte del presunto danno di euro 16.063,40 quantificato nella relazione	
	del revisore dei conti, non si rinveniva fra la documentazione prodotta	
	dal Pubblico ministero, quantunque oggetto di sequestro, il bollettario	
	n. 19 del 2012, per cui la somma delle quietanze non rendicontata	
	eseguita dal Tribunale per l'anno 2012 ammonta a soli euro 12.025,00.	
	Per questo motivo, il giudice penale liquidava, in via provvisoria, il	
	danno nella misura accertata in sede penale in base alla	
	documentazione prodotta, ossia pari ad € 12.025,00 - corrispondente	
	alle somme non rendicontate di cui ai bollettari n. 18, 20, 21, 22 del 2012	
	- e, al contempo, condannava il Gerevini a <i>"rifondere al Comune di</i>	
	<i>Sospiro il danno patito da liquidare in separata sede"</i> .	
	In sede di istruttoria contabile, è stata acquisita una relazione del	
	Segretario Comunale, in allegato alla quale è stato prodotto il	
	bollettario n. 19/2012 che in sede penale non veniva considerato ai fini	
	del computo del danno patito dal Comune.	
	In detta relazione si evidenzia che dall'anzidetto bollettario <i>"risulta un</i>	

importo di circa 4.000,00 € (alcuni importi non risultano leggibili) relativo a quietanze non rendicontate”, mentre “per quanto concerne l’anno 2013 [...] le somme incassate e rendicontate corrispondevano senza ammanchi”.

Detta relazione, secondo il Procuratore regionale, sostanzialmente confermerebbe – sia pure a distanza di tempo e con minima incertezza in ordine agli importi – quanto attestato, a suo tempo, senza incertezze e con precisione dal revisore dei conti dott. Pellizzer, il danno patito dall’ente nella misura di € 16.063,40.

Ne consegue che, sul punto, il pregiudizio patito dall’Ente a tale titolo è da confermarsi in detto importo attestato di € 16.063,40 al quale va detratta la somma di 12.025,00 € di cui alla provvisoria, per un residuo danno patrimoniale pari ad € 4.038,40.

Le condotte per le quali Gerevini è stato condannato per i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 314 c.p. avrebbero inoltre determinato un danno all’immagine del Comune di Sospiro.

Il Procuratore regionale afferma che la vicenda penale che ha interessato Gerevini ed investito, conseguentemente, il Comune di Sospiro ha avuto risalto mediante i canali di diffusione di massa, tanto a livello locale, quanto a livello provinciale, ma anche a livello nazionale. Richiama i criteri elaborati dalla giurisprudenza per la quantificazione del danno in questione che, nel caso di specie, consentirebbero di attribuire una significativa rilevanza alla condotta di Gerevini, a partire dalla qualità soggettiva rivestita dal predetto quale Comandante della Polizia Locale del Comune di Sospiro, alla gravità della condotta ed all’offensività del reato commesso, alla

quantificazione delle somme oggetto di appropriazione, al *clamor fori* interno ed esterno (non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale) ed, in ogni caso, all'offensività alla reputazione ed all'immagine dell'Ente.

Ritiene si possa far riferimento al criterio del *duplum*, anche in fattispecie in cui la condotta sia stata tenuta in epoca precedente all'entrata in vigore della norma che lo ha previsto. In subordine, formula richiesta di quantificazione del danno all'immagine nella misura prevista dall'art. 135 c.p., vigente *ratione temporis*.

Il convenuto si è costituito a ministero dell'avv. Luca Curatti.

In sintesi, la difesa contesta la determinazione del danno patrimoniale, che si attesterebbe nella somma di euro 12.025,00 accertata dal giudice penale. La maggiore somma di euro 16.063,40, contestata dal Procuratore regionale, sarebbe calcolata sulla base di elementi indeterminati. Eccepisce, altresì, la tardività della attestazione/documentazione/produzione relativa al bollettario 19/2012 effettuata dall'Ente, poiché, essendo il Comune di Sospiro costituito parte civile nel processo penale, sarebbe stato suo preciso onere produrre ogni documento idoneo a sostenere e documentare - ai fini della prova - le proprie pretese.

Non avendovi provveduto, pur avendone piena possibilità, al pari del Pubblico ministero, avrebbe conseguentemente accettato la quantificazione operata dal Giudicante, ora non modificabile.

Inoltre, il Comune di Sospiro nemmeno ha, successivamente al giudizio penale, esercitato una azione civile per la determinazione e

liquidazione del danno patrimoniale, pretendendo, oggi, con la mera produzione di una relazione di parte, sprovvista di contraddittorio e vaglio di un Giudice, di utilizzare ciò che ha omesso di dimostrare in precedenza e ritualmente.

Si eccepisce, quindi, la tardività della produzione del bollettario, presentato solo in questa sede e non utilizzato nel processo penale né in un contenzioso civile atto alla determinazione del danno patrimoniale eventualmente patito.

Tale tardività violerebbe il principio del contraddittorio e del diritto alla difesa, in quanto il dipendente non ha avuto modo di esaminare il documento e di contrastarne il contenuto, onere della prova che incombe sul Comune, che ha omesso di attivare un giudizio idoneo a dimostrare il danno patrimoniale subito.

In ordine al danno all'immagine, non sarebbe dimostrato in modo concreto e oggettivo che la notizia della condanna penale abbia determinato una effettiva e significativa lesione della reputazione dell'ente, con conseguenti ripercussioni negative sulla sua attività e sul rapporto di fiducia con i cittadini.

Anche la limitata e ridotta, rispetto all'originaria imputazione, dimensione del fatto accertato in sede penale, si riflette sicuramente su un eventuale (ed allo stato del tutto ipotetico) impatto della notizia, che si ritiene non essere sufficiente a ledere in modo significativo l'immagine di un intero Ente.

L'assoluzione con formula piena per le annualità precedenti e la qualificazione delle condotte antecedenti al 2010 come mere leggerezze

contribuiscono a mettere seriamente in dubbio l'effettiva sussistenza di un danno all'immagine patito dall'Ente in questione.

Rileva che, a esito del processo civile intentato contro il Comune, è stata accertata l'illegittimità della sospensione dal servizio, con conseguente maturazione di un credito di Gerevini nei confronti del Comune per l'ingente importo di circa 76.000,00 euro lordi. Il convenuto risulta aver già ampiamente corrisposto, seppur in via forzosa, il preteso danno patrimoniale del Comune di Sospiro, dato che il procedimento di pignoramento presso terzi da quest'ultimo azionato si è concluso con l'assegnazione al creditore procedente della somma di 22.426,45 euro.

Ha quindi chiesto il rigetto delle domande proposte dal Procuratore regionale, in quanto infondate e prive di qualsiasi fondamento giuridico.

Nell'udienza del 9 luglio 2025, fissata per la discussione della causa a seguito di rinvio, su istanza di parte, dell'udienza originariamente fissata in data 30 gennaio 2025, sia il Pubblico ministero che il difensore del convenuto hanno confermato le rispettive conclusioni.

La causa è stata quindi spedita a decisione.

DIRITTO

Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione sollevata dalla parte convenuta.

La difesa del convenuto ritiene tardiva la produzione del bollettario n. 19, non rinvenuto tra quelli sequestrati in sede penale, pur essendo anch'esso oggetto di sequestro in quel processo. Ad avviso della difesa, sarebbe stato onere del Comune provvedere alla sua produzione

innanzi al giudice penale, in sede di costituzione di parte civile, o, in alternativa, in un separato giudizio civile, a supporto probatorio della domanda di risarcimento del danno patrimoniale ivi proposta. Il deposito di tale bollettario nel presente giudizio violerebbe il diritto di difesa del convenuto e il principio del contraddittorio, in quanto la parte non avrebbe avuto modo di esaminare il documento e di contrastarne il contenuto.

L'eccezione è infondata.

Va, intanto, considerato che, per pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione (tra le tante, v. Corte di cassazione, SS.UU., n. 26659/2014), il processo contabile per responsabilità amministrativa e quello civile per il risarcimento del danno, aventi a oggetto la medesima condotta illecita produttiva del pregiudizio al patrimonio dell'ente pubblico, possono svilupparsi parallelamente e l'unico effetto che un giudizio può produrre sull'altro è quello di renderlo improcedibile quando l'amministrazione, a esito del primo, abbia già conseguito integralmente la riparazione del danno subito, essendo ovviamente inammissibile che essa ottenga due volte il risarcimento dello stesso danno. Il che non si è verificato nella fattispecie, essendosi il danno liquidato dal giudice penale attestato in misura inferiore a quella effettiva per le ragioni esposte dal Pubblico ministero.

Pertanto, come giustamente rilevato dal Pubblico ministero in dibattimento, in replica alla difesa del convenuto, la sentenza penale non ha affatto affermato che il danno, come liquidato in sentenza, fosse quello effettivamente subito dal Comune, essendo anzi espressamente

detto che la somma liquidata costituiva una provvisionale e che la liquidazione definitiva del danno dovesse essere operata in separato giudizio, che ben poteva essere, come è stato, quello di responsabilità amministrativa. In tale sede, è del tutto rituale la produzione, da parte dell'attore, del bollettario la cui mancanza era stata accertata nel processo penale e, in generale, di tutta la documentazione idonea a provare la fondatezza della domanda. Non si vede, peraltro, come tale produzione violi il diritto di difesa del convenuto, il quale ben avrebbe potuto esaminare tale documentazione ed evidenziarne i difetti, al fine di contrastare la pretesa della controparte.

Passando al merito, va intanto detto che la sentenza penale irrevocabile di condanna resa a seguito di dibattimento fa stato nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

Nel caso specifico, devono quindi ritenersi irrevocabilmente accertate le condotte integranti il reato di peculato commesso dal convenuto nell'anno 2012, consistente nell'impossessamento delle somme riscosse in contanti dalla Polizia locale, di cui era il Comandante, per sanzioni relative a violazioni del codice della strada, per le quali non è stato effettuato il riversamento nella tesoreria dell'ente.

Sebbene il giudicato penale non faccia stato anche con riguardo all'elemento soggettivo, non può dubitarsi della sussistenza del dolo, anche alla luce di quanto accertato nel giudizio penale, laddove si è dato atto del fatto che Gerevini *"era il dirigente dell'ufficio di polizia locale;*

gestiva in via esclusiva gli acquisti dei bollettari e la loro conservazione;
 riceveva i pagamenti in contanti ed aveva accesso alla cassaforte [dove detti
 contanti venivano custoditi nelle more del versamento in tesoreria];
 rendicontava in via esclusiva gli incassi ed eseguiva il versamento in banca di
 quelli ricevuti in contanti ..." (pag. 13 della sentenza penale di primo
 grado). Questa condizione di *dominus* del servizio, peraltro
 organizzato, se così si può dire, in maniera ampiamente irregolare (a
 titolo esemplificativo, come rilevato a pag. 11 della citata sentenza, i
 bollettari cartacei non erano vidimati e il numero progressivo non era
 prestampato, per cui non vi era alcuna garanzia che non ne venissero
 utilizzati altri per celare riscossioni poi non riversate) ha costituito il
 contesto idoneo a consentire al convenuto di impossessarsi delle
 somme riscosse in contanti. Allo stesso tempo, ha indotto il giudice
 penale a individuare inequivocabilmente ed esclusivamente in lui
 l'autore degli ammanchi (cioè a dire, di somme di cui era accertato,
 sulla base dei bollettari rinvenuti, la riscossione in contanti, ma non il
 riversamento in tesoreria), nonostante egli non fosse l'unico soggetto
 incaricato della riscossione delle sanzioni, atteso che, data la concreta
 articolazione del servizio, "nessuno dei suoi subordinati avrebbe mai potuto
 ragionevolmente pensare di potersi rendere autore di ammanchi di quelle
 dimensioni senza che il responsabile dell'ufficio se ne avvedesse" (v. pag. 22
 della sentenza di appello, dove si evidenzia, in particolare, che la
 rendicontazione delle somme riscosse, propedeutica al riversamento in
 tesoreria, era attività esclusivamente, anche se di fatto, riservata a
 Gerevini).

Tanto detto, va ora liquidato il danno patrimoniale, ovvero la somma non ancora quantificata, in quanto risultante dal bollettario n. 19, non esaminato dal giudice penale perché non rinvenuto tra quelli oggetto di sequestro e ora depositato dal Pubblico ministero nel presente giudizio.

Ad avviso della Sezione, per quanto le cifre indicate nelle singole ricevute comprese in tale bollettario (doc. n. 17 delle produzioni di parte attrice) non siano talvolta del tutto nitidamente leggibili, lo sono tuttavia in maniera sufficientemente chiara da desumerne l'importo in ciascuna contenuto. L'unico dubbio riguarda la ricevuta n. 468 del 10 ottobre 2012, che riporta due cifre (54,60 e 174,60). Non essendo chiaro quale sia la somma riscossa, si ritiene possa considerarsi provato solo l'importo inferiore, da cui deriva un totale di somme rimesse di euro 3.984,27. Tale è l'importo per cui va pronunciata la condanna, con incremento di rivalutazione monetaria, la cui decorrenza, in via equitativa, può essere fissata nella data del 1° gennaio 2013 e sino alla data della presente sentenza. Sulla somma così rivalutata andranno aggiunti gli interessi nella misura legale, dalla data della presente sentenza e sino al pagamento.

Passando alla seconda componente del danno per cui è stata proposta l'azione risarcitoria, ovverosia il danno all'immagine del Comune, va intanto affermato che ricorrono i presupposti di proponibilità dell'azione, ovverosia una condanna penale irrevocabile per un delitto commesso in danno della pubblica amministrazione. Non è qui necessario affrontare la questione se il reato in questione debba

rientrare tra quelli dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (secondo l'originaria formulazione del cd. lodo Bernardo) ovvero possa invece essere un qualunque reato commesso in danno della p.a. (art. 51, comma 7 c.g.c.). Nella fattispecie, il reato per cui è stato condannato il convenuto è quello di peculato, che soddisfa la condizione di legge a prescindere dall'interpretazione che si dia della normativa a seguito dell'entrata in vigore del codice di giustizia contabile.

Nel merito, il Procuratore regionale ha dato congrua dimostrazione della lesione alla reputazione dell'ente di appartenenza conseguente alla commissione del reato di peculato da parte del convenuto. Come è noto, la p.a., nel comune sentire, si identifica con coloro che la rappresentano, per cui condotte altamente disdicevoli come quella in discussione finiscono inevitabilmente per riverberarsi sull'ente pubblico. E ciò è tanto più sicuramente avvenuto nel caso di specie, considerando, da un lato, che l'interessato svolgeva un incarico di vertice nell'apparato burocratico comunale, per di più in un corpo, come quello della polizia locale, che nella percezione del cittadino svolge importanti e delicati compiti nel contesto comunale, e, dall'altro, la gravità del reato commesso, che può ingenerare nell'opinione pubblica la convinzione di un uso privatistico della funzione pubblica, con evidenti ricadute sulla fiducia riposta nella correttezza e nell'integrità dei dipendenti del Comune. Ad aggravare l'entità della lesione reputazionale è il cd. clamor fori, ovverosia l'attenzione riservata dagli organi di stampa alla vicenda, di cui il Pubblico

ministero ha dato dimostrazione con la produzione di articoli giornalistici (v. doc. 1, all. 8, e doc. 18). Le riportate circostanze inducono a ritenere, in via presuntiva, che un danno all'immagine dell'ente si sia del tutto verosimilmente verificato.

Per la quantificazione del danno, non si può applicare, *ratione temporis*, la norma che lo determina, salvo prova contraria, nel doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente (art. 1, comma 1-sexies della l. n. 20/1994, inserito dall'articolo 1, comma 62, della Legge 6 novembre 2012, n. 190).

Sebbene la giurisprudenza, ivi compresa quella di questa Sezione, abbia ritenuto possibile riferirsi a detta norma anche per fatti commessi in epoca precedente alla sua entrata in vigore, considerandola indicativa di un criterio valido anche in via equitativa, la Sezione ritiene, nel caso specifico, più equo fare ricorso ai criteri equitativi elaborati dalla giurisprudenza (che, sia pure in maniera prevalente, ha viceversa escluso la possibilità di rifarsi all'art. 135 c.p., a cui ha fatto riferimento, in via subordinata, il Pubblico ministero).

Va, infatti, debitamente considerato che, in relazione all'originaria imputazione mossa, in sede penale, al convenuto, che contemplava la commissione anche di reati diversi da quello di peculato e abbracciava un periodo temporale più ampio, la pronuncia di condanna ha ridimensionato la condotta penalmente illecita, avendo escluso la commissione degli altri reati e avendo circoscritto il reato di peculato al solo anno 2012.

Ciò induce, pur nella consapevolezza della gravità del reato e conseguentemente delle sue conseguenze lesive sull'immagine dell'ente, per le ragioni sopra esplicitate, a contenere nella somma di euro 20.000 (comprensiva di rivalutazione monetaria) il danno risarcibile. Sulla somma come sopra determinata dovranno essere corrisposti gli interessi nella misura legale dalla data della presente sentenza e sino al saldo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico di parte convenuta come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, condanna Massimo Gerevini al pagamento, in favore del Comune di Sospiro, della complessiva somma di euro 23.984,27 (euro ventitremilanovecentottantaquattro/27), oltre accessori da calcolare come indicato in parte motiva.

Condanna Massimo Gerevini al pagamento delle spese di giudizio, che alla data della presente sentenza sono liquidate in euro 74,47 (euro settantaquattro/47).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

(Antonio Marco Canu)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 08/09/2025

Il Direttore di Segreteria

Federica Dainotti

Firmato digitalmente